

Circolare Ministero della Sanita n. 30 del 22 luglio 1985. — Art. 62 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 (Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) - Impianti frigoriferi ad ammoniaca.

Questa Amministrazione si è occupata in passato del problema dell'assoggettabilità o meno alla deroga prevista dall'art. 62 del Regolamento indicato in oggetto degli impianti che utilizzano l'ammoniaca come fluido frigorifero.

Com'è noto, infatti, al fine di valutare il problema nei suoi risvolti occorre tenere presente quanto emerge dal combinato disposto, relativamente all'ammoniaca, da un lato del prospetto allegato al D.M. 6 febbraio 1935 contenente l'elenco dei gas tossici ufficialmente riconosciuti, dall'altro di quanto previsto dall'art. 62 del Regolamento.

Nella nota n. 1 del prospetto sopra menzionato si precisa che non è necessaria l'autorizzazione all'utilizzazione per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzano meno di 75 kg di ammoniaca. Inoltre, dovendosi tenere distinta la fase della custodia e conservazione da quella della utilizzazione, lo stesso prospetto indica come sia consentito conservare liberamente ammoniaca in quantità non eccedente i 75 kg, mentre per quantità superiori è necessario munirsi dell'autorizzazione alla detenzione.

L'art. 62, dal canto suo, ferme restando le disposizioni relative alla custodia e conservazione, prevede una deroga, a carattere generale per tutti i gas tossici, e quindi anche per l'ammoniaca, a munirsi dell'autorizzazione all'utilizzazione qualora l'utilizzazione stessa «avvenga in stabilimenti industriali ed officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi».

A fronte della situazione di carattere normativo sopra richiamata, questa Amministrazione, interpretando estensivamente la norma, si era orientata a comprendere nella deroga - e cioè di prescindere dal munirsi della relativa autorizzazione all'utilizzazione — gli impianti frigoriferi contenenti ammoniaca in quantità superiore a kg 75, funzionanti a circuito chiuso, perché assimilabili sotto alcuni aspetti ad impianti industriali.

Poiché continuano a pervenire a questa Amministrazione quesiti relativi alla problematica sopra esposta in cui si palesa titubanza in ordine all'applicabilità della deroga in parola, anche in considerazione dell'esistenza di impianti alquanto vetusti e non sempre in linea con i moderni dispositivi di sicurezza, questo Dicastero ha ritenuto di riesaminare la questione, sentendo al riguardo i propri organi di consulenza.

Ne è risultato che non sembra possibile nel caso in esame pervenire in via meramente interpretativa ad un ampliamento della deroga di cui al più volte citato art. 62.

Tanto premesso, al fine di conformarsi agli orientamenti sopra richiamati, si invitano gli Uffici demandati al rilascio delle autorizzazioni in materia di gas tossici a voler impartire le necessarie istruzioni affinché gli impianti in questione possano il prima possibile dotarsi della prescritta autorizzazione all'utilizzazione del gas tossico ammoniaca allorquando ricorrano i fattori sopra menzionati.